

COMUNE DI BUGGIANO

BOZZA DI CONVENZIONE **PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO** **SPORT "SPADONI MARIO"**

L'anno _____ del mese di _____, alle ore _____ in Borgo a Buggiano, nella sede municipale

FRA

- 1) Arch. **Antonio Del Tozzotto**, nato a Pescia il 03/01/62, il quale interviene in nome e per conto del COMUNE DI BUGGIANO, con sede in piazza Matteotti n. 1, P.I. n. 00361500473, nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione del Comune di Buggiano, in forza di quanto disposto dal Decreto del Sindaco del 31/03/2015 n. 160,

- 2) _____ nato a _____ il _____ il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di _____, della associazione _____ con sede in _____, codice fiscale _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Buggiano affida la gestione sportiva, la custodia, la pulizia, gli interventi di manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport "Spadoni Mario" e la manutenzione delle aree a verde di pertinenza dell'impianto stesso.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Il servizio avrà inizio con la stipula della convenzione, ed avrà termine il 30 giugno 2019.

ART. 3 - IMPIANTO

Gli impianti sono costituiti dalle seguenti:

a) STRUTTURE:

- Palazzetto "Spadoni Mario" compreso i servizi igienici, spogliatoi, gradinate, locale bar (L'impianto attualmente non è abilitato allo svolgimento di pubblici spettacoli).

b) ATTREZZATURE:

- Arredi di spogliatoi e servizi;
- Tutte le attrezzature di cui all'inventario che sarà redatto al momento della consegna e che formerà parte integrante della convenzione.

c) AREE VERDI:

- Aiuole ubicate nel piazzale antistante la palestra;
- Scarpata ubicata fra il piazzale e la Via Caduti di tutte le guerre.

Prima della firma della convenzione sarà compiuto apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione Comunale con l'affidatario per verificare lo stato dell'impianto, delle attrezzature e delle aree verdi e sottoscritto relativo verbale.

Gli impianti e le attrezzature verranno concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della convenzione.

ART. 4 - ATTIVITÀ

1. L'affidatario garantisce l'utilizzo dell'impianto per le attività sportive comprese nel calendario che sarà concordato con l'Amministrazione Comunale e comunque assicurando lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Attività scolastica delle scuole elementari e medie secondo gli orari fissati dal Consiglio di Istituto e concordati con l'Amministrazione Comunale;
- b) Attività legate a scuole di avviamento alla pratica sportiva, corsi di ginnastica e servizi al pubblico disabili e anziani;
- c) Attività sportive autorizzate o richieste dal C.O.N.I. o da autorità scolastiche.

2. L'affidatario garantisce ogni altra attività o manifestazione che l'Amministrazione Comunale riterrà utile o necessaria per la diffusione dello sport e/o per il conseguimento di un fine sociale nonché per gli usi scolastici anche extracomunali; in tali casi all'Amministrazione Comunale viene riservato l'uso degli impianti senza oneri di gestione.

3. L'affidatario, dovrà mettere a disposizione gratuitamente allenatori qualificati per lo svolgimento di attività di promozione da effettuarsi all'interno dell'orario scolastico, d'intesa con il Comune e l'Istituto Comprensivo.

4. L'affidatario si impegna ad ammettere gratuitamente alle attività sportive tutti i soggetti segnalati dall'ufficio Servizi Sociali del Comune.

5. Qualsiasi manifestazione o attività sportiva non compresa nel calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall'Amministrazione stessa.

ART. 5 - NORME DI GESTIONE E PRESCRIZIONI

L'affidatario si farà carico dei seguenti oneri:

1. Il servizio di CUSTODIA consiste nell'apertura, chiusura, predisposizione dell'impianto alle attività sportive comprese nel calendario concordato con l'Amministrazione Comunale (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) e relativa vigilanza delle strutture e attrezzature durante lo svolgimento delle attività stesse.
2. Il servizio di PULIZIA consiste nella pulizia di tutte le strutture, attrezzature e arredi comprese nell'impianto, avvalendosi, se ritenuto opportuno, della possibilità di utilizzo delle eventuali macchine pulitrici in dotazione all'impianto stesso (in caso di utilizzo l'affidatario si impegna ad effettuare sulle medesime le dovute manutenzioni e riconsegnarle alla fine del rapporto perfettamente funzionanti).

Sono escluse le pulizie conseguenti all'utilizzo scolastico dell'impianto, che di norma avviene dalle ore 8,15 alle ore 14,30 e pertanto l'impianto dovrà essere consegnato alle scuole in perfetto stato di manutenzione entro le ore 8,00 e le stesse dovranno riconsegnarlo nel medesimo stato entro le ore 14,30.

3. Per PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA si intendono gli interventi previsti dal Codice Civile e cioè dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma da deterioramento prodotto dall'utilizzazione della struttura. Si riportano di seguito alcune tipologie di intervento:

- Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- Riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie ed accessori;
- Riparazione e sostituzione di lampade, interruttori, punti presa, valvole ed apparecchi di illuminazione;
- Controllo quindicinale della funzionalità dell'impianto elettrico di emergenza;

L'affidatario si fa carico, inoltre, di comunicare cambi di orari di accensione del riscaldamento e di uso dell'acqua calda diversi da quelli ordinariamente stabiliti dal Comune nonché della segnalazione urgente di guasti.

Dai servizi di pulizia e manutenzione sono esclusi gli impianti e le attrezzature raggiungibili solo con mezzi speciali (ponteggi, scale aeree, ecc.).

A fine rapporto, l'Amministrazione Comunale provvederà a verificare lo stato della manutenzione ordinaria e a segnalare al gestore gli interventi ordinari di minima da effettuarsi entro il mese successivo.

4. Per INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA VERDE si intendono gli interventi di pulizia aiuole, taglio erba, potatura piante, innaffiatura e quant'altro necessario per il corretto mantenimento dell'area stessa, nel rispetto delle norme vigenti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'affidatario ed i propri soci e collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del codice civile.
5. All'affidatario spettano le spese relative a rifiuti, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Inoltre sono a carico dell'affidatario i CONSUMI di gas per riscaldamento e produzione di acqua calda mentre restano a carico dell'Amministrazione Comunale le altre utenze (energia elettrica, acqua e telefono). Nel caso di affidamento temporaneo del servizio le utenze resteranno intestate all'Amministrazione Pubblica.
6. L'affidatario si farà carico della redazione del PIANO DI SICUREZZA ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno realizzati a discrezione della stessa.

L'affidatario può proporre lavori straordinari o modifiche agli impianti che intenda realizzare a sua cura e spese all'Amministrazione Comunale che si riserva di autorizzarli.

L'Amministrazione può eseguire lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti in relazione alle disposizioni di legge senza che l'affidatario possa opporre veti o avanzare pretese risarcitorie o di altro genere.

Qualora l'affidatario dovesse provvedere alla realizzazione di opere o adeguamenti degli impianti, durante la gestione, per l'adeguamento all'attività sportiva svolta, comprese quelle necessarie per l'iscrizione a qual si voglia categoria o campionato, dovrà sostenerle a propria cura e spese, previa autorizzazione all'esecuzione di dette opere da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Buggiano.

ART. 7 - CONTROLLO SULLA GESTIONE, SEGNALAZIONE ANOMALIE, RISARCIMENTI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà e poteri di effettuare ispezioni e controlli, a sua completa discrezione, per verificare l'osservanza delle norme della convenzione.

L'affidatario è tenuto a segnalare con estrema urgenza qualsiasi anomalia o danno non imputabile alla propria gestione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora fossero accertate eventuali inadempienze nella conservazione degli impianti ed attrezzature saranno date, da parte dell'Amministrazione Comunale, prescrizioni con tempi di realizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempienza da parte del gestore, l'Amministrazione Comunale interverrà a proprie spese, defalcando l'importo dal corrispettivo mensile spettante al medesimo e, ove ciò non fosse sufficiente, alla richiesta di risarcimento del danno.

L'affidatario non potrà subconcedere in tutto o in parte sia a titolo gratuito che oneroso, quanto forma oggetto del presente capitolato.

ART. 8 - NORME DI RESPONSABILITÀ

L'affidatario per tutta la durata del servizio solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per danno arrecato a chiunque frequenti per qualunque motivo gli impianti nelle ore oggetto di custodia, ovvero causato dall'esercizio del servizio al complesso sportivo e

inoltre per danni da chiunque e comunque arrecati alle attrezzature e ai materiali di proprietà comunale.

Pertanto, per tutta la durata dell'affidamento dei servizi, l'affidatario è tenuto a coprirsi a proprie spese con apposita assicurazione di cui all'articolo successivo.

ART. 9 - NORME ASSICURATIVE

Per tutta la durata della gestione l'affidatario è tenuto a coprirsi a proprie spese con primaria società assicuratrice per la responsabilità civile, contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti per qualunque motivo gli impianti, ovvero causato dall'esercizio e gestione dell'impianto sportivo, nonché di tutte le attività che vi si svolgeranno e inoltre per danni da chiunque e comunque arrecati agli impianti, alle attrezzature e ai materiali di proprietà comunale per un massimale di 500.000,00 euro.

L'Amministrazione potrà chiedere e pretendere che il gestore provveda ad aggiornare i massimali assicurati qualora li giudicasse insufficienti.

Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita clausola, vincolata a favore dell'Amministrazione Comunale, con la quale esplicitamente sia previsto che:

- a) L'Amministrazione avrà la facoltà di intervenire all'accertamento e alla liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto opportuno, anche in sostituzione dell'assicurato e inoltre la compagnia assicuratrice e l'assicurato consentiranno che le somme liquidate a titolo di danno agli impianti siano versate direttamente ed esclusivamente all'Amministrazione Comunale, la quale potrà ritirarle a compensazione dell'onere che abbia sostenuto o debba assumersi per la riparazione del danno sofferto;
- b) Non potrà aver luogo alcuna diminuzione delle somme assicurate e/o delle condizioni di polizza, né la disdetta di esse senza l'espresso consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - NORME ACCESSORIE

L'Amministrazione Comunale autorizza l'eventuale apertura di un'attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle relative ai pubblici esercizi. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto di appalto. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. Non sarà consentita in alcun momento della gestione l'installazione di videogiochi all'interno dell'impianto.

E' autorizzata l'esposizione di materiale pubblicitario la cui gestione attiva e passiva spetta all'affidatario.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione è stabilito in € _____ oltre IVA. annui da liquidare in dodicesimi di effettivo servizio prestato e previa rendicontazione.

Il corrispettivo sarà versato con pagamenti mensili posticipati, entro 15 giorni successivi al mese di riferimento, ad eccezione dell'ultima rata, ritenuta dall'Amministrazione Comunale a garanzia, e che sarà liquidata dopo gli accertamenti di cui all'art. 7.

Sono fatte salve le disposizioni di legge sulla contabilità del Comune.

Al di fuori dell'onere sopra indicato nessun'altra spesa farà carico all'Amministrazione Comunale, la quale resta estranea ad ogni impegno, obbligo, debito a qualsiasi titolo assunti dall'affidatario.

ART. 12 - FINE RAPPORTO

Alla fine dell'affidamento del servizio si dovrà procedere all'accertamento dello stato di consistenza dei locali, delle attrezzature e degli impianti che dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e conservazione relativamente alle condizioni in cui sono

stati consegnati. Qualora dall'accertamento derivassero oneri per l'Amministrazione Comunale, questa si rivarrà sulla somma riservatasi a garanzia ai sensi dell'Art. 11.

ART. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'affidamento sarà revocato dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, senza necessità di messa in mora, qualora si verificano una delle seguenti condizioni:

a) Pubblica utilità;

a) Inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario e questo, benché diffidato, persista nel suo comportamento;

b) Incapacità da parte della Società di assicurare, per disorganizzazione, carenza di mezzi e personale, il conseguimento delle finalità per le quali il servizio è stato affidato;

In caso di revoca la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso, pagamento, oltre quelli già acquisiti o maturati.

Le parti hanno facoltà di recesso anticipato con preavviso di tre mesi a mezzo di lettera raccomandata A/R.

ART. 14 - VARIE

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico della Società. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Ogni controversia relativa alla esecuzione degli obblighi e quant'altro derivante dalla convenzione che dovesse insorgere fra il Comune e l'affidatario, verrà deferita a tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dall'affidatario ed uno dal Presidente del Tribunale competente per territorio e le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che ha avanzato domanda di arbitrato. La decisione arbitrale sarà inappellabile.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme vigenti.